

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua dal torrente Oropa, in Comune di Biella, ad uso irrigazione Giardino Botanico e alimentazione stagno e laghetto annessi alla struttura, assentita all'"Amministrazione del Santuario di Oropa" con D.D. n° 804 del 21.05.2021. PRAT. 174AT.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 804 del 21.05.2021

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., all'Amministrazione del Santuario di Oropa, con sede in via Santuario di Oropa n. 480 - 13900 BIELLA - (Cod. fiscale: 00181510025) – la licenza di attingimento d'acqua, dal torrente Oropa, in Comune di BIELLA, per uso Civile;

di subordinare l'esercizio dell'attingimento, salvi i diritti di terzi, alle seguenti condizioni, il cui mancato rispetto, in tutto o in parte, potrà comportare la revoca della licenza:

l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di un pozzetto sifone, situato in fregio al torrente Oropa e tramite una tubazione in PVC, in modo che la portata massima e media dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/secondo massimi 3 – corrispondenti a un volume massimo annuo di prelievo di circa 94.608 metri cubi, con obbligo di restituzione delle colature nello stesso corpo idrico, circa 240 metri a valle dell'Orto Botanico;

l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Civile: irrigazione di un giardino botanico, alimentazione di uno stagno e di un laghetto annessi alla struttura e adibiti alla coltivazione di piante acquatiche (omissis);

ai sensi dell'art. 35 – comma 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii la licenza di attingimento è accordata per la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso (omissis);

il titolare è tenuto a rendere sollevata e indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della licenza;

qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità Competenti, la licenza potrà essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Marco POZZATO